

### 3. Specificazioni tecniche

3.1. Mancando una normativa europea sugli apparecchi a pressione semplici, la Commissione ha dovuto elaborare un allegato tecnico, che però in certi casi si richiama alle norme internazionali (ISO, CEN, Euronorm ...) o alle loro equivalenti nazionali (BSI, DIN, Afnor, ecc.).

3.2. In tale allegato la Commissione si è molto addentrata nei dettagli tecnici e stabilisce le norme da osservare in merito a numerosi aspetti della concezione dei prodotti, nonché ai criteri relativi alle dimensioni. Ci si può chiedere se non sarebbe stato

preferibile precisare i risultati da ottenere piuttosto che descrivere dettagliatamente queste specificazioni.

3.3. In ogni caso, in occasione dell'esame della proposta di direttiva, il Comitato raccomanda vivamente alla Commissione d'introdurvi il principio del riconoscimento del controllo di qualità effettuato ipso facto dal fabbricante nel corso della costruzione; detto riconoscimento dovrebbe evidentemente rispondere a determinati criteri e consentirebbe, comunque, di semplificare la procedura di verifica CEE, riducendo così i costi inerenti al controllo.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1979.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

### **Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 201 del 10 agosto 1979, pagina 6.

#### A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 3 agosto 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

#### B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 174ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 12 e 13 dicembre 1979.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

(decisione del 25 settembre 1979),

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

visto il parere formulato dalla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» il 28 novembre 1979,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee, in data 3 agosto 1979,

ascoltata la relazione presentata dal signor Marvier, relatore,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» la stesura di un parere in materia

visto quanto deliberato dai propri membri il 12 dicembre 1979 (174ª sessione plenaria del 12 e 13 dicembre 1979),

HA ADOTTATO

all'unanimità

IL SEGUENTE PARERE:

### 1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato accoglie con favore l'iniziativa della Commissione intesa ad istituire norme comuni per le procedure di esportazione delle merci. È evidente che l'istituzione di procedure identiche in questo campo costituirebbe un enorme progresso per gli esportatori. Ma, riprendendo le osservazioni già formulate a più riprese, il Comitato sottolinea che la formula «direttiva», che crea un obbligo quanto ai risultati e non ai mezzi, è poco adeguata all'armonizzazione delle procedure che rappresentano appunto dei mezzi. Pur riconoscendo che una direttiva precisa e particolareggiata può costituire un mezzo più rapido per ottenere il risultato perseguito, il Comitato auspica che si finisca con lo stabilire un regolamento comunitario ed una procedura unica e che non ci si accontenti di orientamenti che, per quanto buoni, lasciano spesso agli Stati membri la libertà di utilizzare documenti diversi secondo procedimenti variabili e chiedendo garanzie o formalità diverse. Esso riprenderà questi punti nelle osservazioni particolari.

1.2. Il Comitato constata nondimeno che la direttiva, se è seguita da effetti, dovrebbe permettere di realizzare considerevoli progressi e prende nota di questo fatto con soddisfazione.

Ciò premesso, il Comitato constata che il progetto avrebbe potuto, conservando un contenuto simile, essere presentato in modo da determinare progressi più rapidi.

1.3. Il testo comprende infatti essenzialmente due parti: la prima tratta del regime generale delle esportazioni, la seconda dei regimi particolari. Sotto questo ultimo titolo un po' oscuro, si dissimulano le procedure di esportazione cosiddette semplificate.

Il Comitato comprende che è necessario mantenere una procedura generale di esportazione, utilizzabile senza formalità preliminari dalle imprese o dalle persone che esportano occasionalmente o in modo poco frequente.

1.4. Esso avrebbe tuttavia preferito che le procedure semplificate non fossero presentate come casi particolari, bensì come procedure comunitarie normali.

Il Comitato constata peraltro che procedure del genere sono già ampiamente utilizzate in diversi Stati membri dove sono divenute di uso generale, e

che sarebbe opportuno favorirne lo sviluppo negli altri Stati membri.

1.5. Constatando che la Commissione condivide questa preoccupazione, il Comitato ritiene che per porla in maggior rilievo, occorrerebbe modificare l'attuale redazione del titolo II (regimi particolari) che andrebbe letto «Regimi semplificati».

1.6. Da un punto di vista generale, il Comitato comprende che è forse stato più semplice stabilire una direttiva concernente le esportazioni che non richiedono controlli speciali (implicanti ad esempio il solo esonero dall'IVA) e riportare in un testo speciale le formalità relative ai prodotti sottoposti a controlli particolari (politica agricola comune ad esempio).

### 2. Osservazioni particolari

#### 2.1. Considerando n. 4

La redazione di tale considerando è troppo restrittiva. Per quanto riguarda le procedure, gli Stati si trovano a livelli differenti. Si propone di leggere il testo come segue:

«Considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri fissano regole di procedura per l'esportazione delle merci che rispondono spesso a finalità esclusivamente nazionali e che, perciò, non tengono conto delle esigenze dell'unione doganale sulla quale è fondata la Comunità».

#### 2.2. Articolo 1, punto 2, lettera a)

Sarebbe opportuno rimandare, nei regolamenti di applicazione, alle definizioni rispettive del territorio geografico e doganale della Comunità.

#### 2.3. Articolo 6, ultimo capoverso

Il Comitato auspica che vengano meglio precisati i casi in cui il servizio delle dogane può esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

#### 2.4. Articolo 7

Il Comitato prende atto con soddisfazione del principio posto dal paragrafo 1 secondo il quale una dichiarazione può essere annullata «fintantoché le merci non hanno lasciato il territorio della Comunità».

Una volta stabilito tale principio, il Comitato auspicherebbe una semplificazione del testo dei paragrafi successivi.

Al paragrafo 4 il Comitato suggerisce che il periodo concesso tra la dichiarazione in dogana e la realizzazione materiale dell'esportazione venga fissato in modo uniforme e ragionevole e non lasciato, come avviene attualmente, all'arbitrio delle autorità competenti.

Per l'insieme delle disposizioni di questo articolo il Comitato desidera che, nella redazione definitiva e nei regolamenti di applicazione, sia tenuto conto del fatto che, per esigenze commerciali, è spesso necessario modificare o annullare invii che sono peraltro perfettamente in regola nei confronti delle dogane.

#### 2.5. Titolo II — Regimi particolari

Come ha già dichiarato nelle osservazioni generali, il Comitato suggerisce che si sostituisca la denominazione «Regimi particolari» con «Regimi semplificati».

#### 2.6. Articolo 14, paragrafo 1

Secondo questo paragrafo gli Stati membri autorizzano il ricorso alle procedure semplificate del titolo II, ma «entro i limiti consentiti dalla loro organizzazione amministrativa».

Il Comitato osserva che, secondo la Commissione, questa disposizione è di carattere vincolante e che si vigilerebbe con rigore alla sua applicazione. Esso teme tuttavia che, nella sua attuale redazione, detta disposizione non venga interpretata in tal senso. Il Comitato chiede alla Commissione di cercare una stesura che consenta di ottenere risultati concreti entro termini ragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere le misure necessarie all'applicazione dei regimi semplificati.

#### 2.7. Articolo 15

Il Comitato ha già rilevato in altri pareri il carattere molto vago della nozione di «prossimità immediata della frontiera». Sarebbe preferibile parlare di «fondi rustici che, per quanto situati a cavallo di una frontiera, costituiscono un'unità economica».

#### 2.8. Articolo 16, punto 3

«La costituzione di una garanzia di cui (le autorità competenti) determineranno la forma e l'importo» può apparire sorprendente, quale norma generale

per l'esportazione. Essa è concepibile per merci che implicano una restituzione; ma per l'esportazione di prodotti industriali in semplice uscita sarebbe anormale esigere il deposito di una cauzione o di una consegna. Il Comitato comprende che nel caso di esportazioni effettuate con l'aiuto dei documenti commerciali, l'esportatore debba assumere l'impegno scritto di fornire ulteriormente le informazioni complementari richieste, ma la «garanzia» consiste in questo caso in una semplice firma. Questo paragrafo andrebbe riveduto, tanto più che può dar luogo ad interpretazioni differenti nelle varie lingue della Comunità.

Queste osservazioni valgono anche per l'articolo 19, paragrafo 9.

#### 2.9. Articolo 17, secondo capoverso

Il Comitato rileva il carattere poco pratico dell'indicazione della posizione tariffaria composta da cifre arabe e romane, di lettere maiuscole e minuscole (es. 84.25 A. I. B. i). Tale designazione non è razionale e rende arduo l'uso dell'ordinatore. Il Comitato preferirebbe l'impiego della nomenclatura statistica, composta unicamente da cifre.

Esso sottolinea al riguardo l'interesse di un'utilizzazione generalizzata della nomenclatura statistica comunitaria (Nimexe) che dovrebbe sostituirsi, comunque, agli sviluppi nazionali e anche comunitari (politica agricola comune) della nomenclatura di base.

Questa osservazione vale anche per gli articoli 19, paragrafo 2, e 20, paragrafo 2 b).

Il Comitato nota inoltre che in certi casi può essere difficile soddisfare il requisito della quantità sin dal deposito della dichiarazione iniziale. Esso suggerisce che, nel regolamento di applicazione, si preveda che i dati sulla quantità netta possano essere forniti, al più tardi, prima che le merci lascino l'ufficio doganale presso il quale sono state dichiarate.

#### 2.10. Articolo 19, punto 2, primo capoverso e seguenti

La procedura consistente nell'autorizzare l'esportazione previo deposito di un documento commerciale che consenta d'identificare le merci è buona.

Occorre nondimeno conservare in materia la massima duttilità. Infatti, a seconda della natura delle merci o dell'organizzazione dell'impresa esportatrice, il documento disponibile al momento dell'esportazione può essere di tipo molto diverso. In certi casi sarà un documento amministrativo, ma non doganale, ad esempio un certificato di qualità,

una dichiarazione di merci pericolose, ecc. Quel che conta è che il documento contenga le informazioni necessarie per l'identificazione delle merci e della

spedizione. A tal fine si propone di far riferimento a qualsiasi documento commerciale od altro.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1979.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

**Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 241 del 26 settembre 1979, pagina 6.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 24 settembre 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 174<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 12 e 13 dicembre 1979.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee in data 24 settembre 1979,

vista la decisione dell'ufficio di presidenza del Comitato di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi», la preparazione del parere in materia (decisione del 25 settembre 1979),

visto il parere adottato dalla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» il 28 novembre 1979,

ascoltata la relazione presentata dal signor Marvier, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 12 dicembre 1979 (174<sup>a</sup> sessione plenaria del 12 e 13 dicembre 1979),

HA ADOTTATO

all'unanimità

IL SEGUENTE PARERE:

**1. Osservazioni generali**

1.1. Il Comitato approva la volontà della Commis-